

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La ratio del conferimento di partecipazioni qualificate

di **Ennio Vial**



Seminario di specializzazione

I CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONE NEL 2021

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come ormai noto, da un paio di anni ha fatto capolino nel nostro ordinamento anche il [comma 2 bis](#) dell'**articolo 177 Tuir** che consente i **conferimenti a realizzo controllato** con le medesime tecniche contabili previste dal più noto **comma 2**, anche a fronte del **conferimento di partecipazioni qualificate**.

La nuova norma, al riguardo, richiede il requisito, **assente nel comma 2**, secondo cui le partecipazioni devono essere **conferite in società**, esistenti o di nuova costituzione, **interamente partecipate dal conferente**.

Una prima questione con cui gli operatori si sono da subito dovuti confrontare attiene all'applicabilità della norma al caso in cui ci siano **più di uno i soci conferenti**.

Al di là della formulazione normativa che letteralmente parla di "**conferente**" e non di "**conferenti**", chi scrive ha da subito aderito alla tesi secondo cui la norma debba applicarsi anche nel caso di **più soggetti conferenti**.

Ciò per una serie di ragioni:

- la lettera a) parla di **partecipazioni** conferite che rappresentano, "complessivamente" determinate soglie partecipative. L'uso dell'avverbio "complessivamente" ben si confà alla pluralità dei soci conferenti;
- il [comma 2](#), che risulta pacificamente applicabile anche nel caso di più soci conferenti, determina i criteri per determinare il "**reddito del conferente**". L'uso del singolare non esclude in questo caso la pluralità dei soci;
- da ultimo la pluralità dei soci dovrebbe essere ammessa per **ragioni di ordine logico-sistematico**.

Il mio entusiasmo è stato tuttavia frustrato dalla tesi successivamente esposta dall'Agenzia

delle entrate nei seguenti interventi, ove è stata sostenuta la tesi opposta, affermando che **il socio conferente deve essere solo uno**:

- [risposta all'istanza di interpello n. 299 del 28.07.2020](#),
- [risposta all'istanza di interpello n. 309 del 04.09.2020](#),
- [risposta all'istanza di interpello n. 314 del 07.09.2020](#),
- [risposta all'istanza di interpello n. 315 del 07.09.2020](#),
- [risposta all'istanza di interpello n. 429 del 02.10.2020](#),
- [risposta all'istanza di interpello n. 483 del 19.10.2020](#).

In tutte le occasioni l'argomentazione dell'Ufficio è stata univoca: *“l'operazione sostanzialmente “converte” una **partecipazione qualificata diretta** in una analoga **partecipazione qualificata indiretta** detenuta attraverso il controllo totalitario della conferitaria. **Tale operazione appare quindi finalizzata a favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale** in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta, purché ciò avvenga attraverso la creazione di una **holding unipersonale** riconducibile al singolo conferente”*.

Rimane da chiarire cosa si debba intendere per *“**favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale** in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta”*.

Nessuna indicazione, al riguardo, viene fornita nelle risposte agli interpelli.

Si potrebbe ritenere che il socio che si crea la sua **personal holding** sia **legittimato ad implementare un passaggio generazionale** applicando il [comma 4 ter](#) dell'**articolo 3 D.Lgs. 346/1990** attraverso una donazione, un patto di famiglia o un trust. L'agevolazione consistente nella esenzione da **imposta di donazione** risulterebbe preclusa nel caso in cui fosse conservata una **partecipazione di minoranza, ancorché qualificata**.

In generale, ad ogni modo, si potrebbe sostenere che la c.d. **personal holding** permette di **passare le quote ai discendenti senza particolari attenzioni a diritti di prelazione di altri soci estranei alla propria famiglia**.